



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

ALLEGATO F)

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA POLIVALENTE E DEL CAMPO SPORTIVO PLURIUSO IN LOCALITA' "PERNIGHE"

- Art. 1 – Oggetto della convenzione**
- Art. 2 – Finalità della concessione**
- Art. 3 – Durata della concessione**
- Art. 4 - Canone di concessione**
- Art. 5 – Orari di utilizzo degli impianti**
- Art. 6 – Utilizzo della palestra e del campo sportivo pluriuso da parte di altri gruppi od associazioni**
- Art. 7 – Utilizzo degli impianti da parte del Comune**
- Art. 8 – Programmazione annuale dell'utilizzo degli impianti sportivi**
- Art. 9 – Promozione di corsi di vario genere**
- Art. 10 – Oneri a carico del Concessionario**
- Art. 11 – Oneri a carico del Concedente**
- Art. 12 - Consegna degli impianti e delle attrezzature**
- Art. 13 - Modalità di utilizzo degli impianti sportivi e delle attrezzature**
- Art. 14 – Migliorie (eventuali)**
- Art. 15 – Entrate e tariffe**
- Art. 16 – Sorveglianza e controllo della gestione**
- Art. 17 – Divieto di subappalto/subconcessione**
- Art. 18 – Continuità del servizio**
- Art. 19 - Obblighi del concessionario**
- Art. 20 – Tutela degli addetti al servizio**
- Art. 21 – Responsabilità e assicurazioni**
- Art. 22 – Risoluzione della convenzione**
- Art. 23 – Interventi manutentivi e migliorie**
- Art. 24 – Spese contrattuali**
- Art. 25 – Controlli da parte del Comune**
- Art. 26 – Disposizioni finali e controversie**

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. Il comune di Gardone Riviera (di seguito “Comune”) affida in concessione a..... (di seguito “Concessionario”) la gestione dei seguenti impianti sportivi in loc. “Pernighe”: locali e aree esterne di pertinenza della palestra polivalente e del campo sportivo pluriuso.

2. Il concessionario assume la gestione degli stessi nei termini, alle condizioni e con le modalità indicate nella presente convenzione.



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

Art. 2 – Finalità della concessione

1. La finalità della concessione consiste nella gestione in orario extrascolastico della palestra polivalente e del campo sportivo pluriuso e delle relative aree esterne di pertinenza in loc. “Pernighe”, i quali in base alle loro caratteristiche tecniche hanno lo scopo di favorire l’attività sportiva dilettantistica e l’utilizzazione del tempo libero.

2. L’intera struttura polivalente va considerata al servizio della collettività ed è fruibile da tutti senza distinzione alcuna.

3. La concessione ha per oggetto la gestione di un pubblico servizio: il Concessionario al quale viene trasferito il diritto di gestire l’impianto sportivo è quindi costituito quale organo ausiliario dell’amministrazione comunale. In tale veste dovrà conformare la propria azione ai principi che caratterizzano i pubblici servizi e cioè l’offerta indifferenziata al pubblico secondo criteri di trasparenza e imparzialità e il soddisfacimento di un interesse pubblico.

4. Il Concessionario assume quindi come proprie le finalità prevalentemente sociali che hanno motivato la costruzione dell’impianto e precisamente dovrà:

- a) garantirne il più ampio uso per favorire e promuovere l’attività sportiva; l’impianto sportivo oggetto della concessione è destinato a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico, l’attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l’attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l’attività ricreativa, sportiva e sociale per la cittadinanza;
- b) promuovere un utilizzo sistematico degli spazi insistenti all’interno della strutture e le relative aree di pertinenza al fine di soddisfare le esigenze e le aspettative di fasce sempre più ampie di popolazione;
- c) promuovere e garantire la più ampia diffusione dell’Associazionismo sportivo territoriale, anche attraverso l’uso delle strutture da parte di gruppi, di altre associazioni sportive ed in collaborazione con il Comune di Gardone Riviera o con altri partner pubblici/privati che abbiano i requisiti;
- d) improntare la gestione a criteri di efficacia ed efficienza, economicità, trasparenza, correttezza amministrativa e rispetto delle leggi e delle regole e tendere all’integrazione di tutti i cittadini, alla coesione sociale ed allo sviluppo della cultura del rispetto per l’ambiente e per la cosa pubblica. In particolare l’utenza dovrà essere sensibilizzata all’utilizzo rispettoso degli ambienti e all’uso parsimonioso delle risorse energetiche.

5. Il Concessionario, nell’espletamento del servizio, dovrà assicurare l’impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale verso e fra gli utenti, impegnando tutti gli operatori a costruire un ambiente che permetta di vivere l’attività sportiva come momento ricreativo e formativo.

6. Il Comune di Gardone Riviera si riserva la possibilità di utilizzare la struttura e le aree di pertinenza per le proprie iniziative istituzionali alla fine della stagione sportiva ed in ogni altra occasione ritenuta opportuna, previa informazione del gestore.

Art. 3 – Durata della concessione

1. La concessione ha una durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla consegna dell’intera struttura (presumibilmente fissata al 1° settembre 2018) e termina alla normale scadenza senza la necessità di alcuna disdetta.



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

2. La concessione decade automaticamente qualora venga interrotta, per qualsiasi motivo, l'attività di promozione sportiva da parte del concessionario.

3. Al termine dell'affidamento il concessionario, senza bisogno di alcuna ulteriore comunicazione, dovrà riconsegnare l'immobile al Comune libero, provvedendo a sua cura e spese a rimuovere attrezzature ed arredi di sua proprietà. Qualora non provveda alla rimozione di tali arredi ed attrezzature, questi verranno incamerati dal Comune a titolo di cessione gratuita di beni mobili.

4. Al fine di assicurare la continuità della gestione dell'impianto, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere al concessionario, mediante comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di almeno 1 (un) mese, la prosecuzione della gestione dell'impianto per i sei mesi successivi alla scadenza naturale della concessione al fine di poter procedere all'espletamento delle procedure di gara.

Art. 4 – Canone di concessione

Il concessionario corrisponderà al comune di Gardone Riviera il canone concessorio, oltre all'IVA se dovuta, offerto ed accettato in sede di selezione pubblica. Tale canone sarà soggetto ad automatica rivalutazione annuale sulla base dell'indice ISTAT riferito all'anno precedente. Il canone dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione entro il mese di dicembre per l'anno di riferimento.

Art.5 – Orari di utilizzo degli impianti

1. Gli orari di utilizzo della palestra polivalente e del campo sportivo pluriuso da parte degli istituti scolastici gardonesi (scuola elementare "A. Lozzia", scuola media statale "Papa Giovanni XXIII" e I.P.S.S.A.R. "Caterina de Medici") sono i seguenti:

- dalle ore 8.00 alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì
- dalle ore 8.00 alle ore 15.00 nella giornata di sabato.

2. Al di fuori dell'utilizzo "scolastico", la palestra polivalente ed il campo sportivo pluriuso sono nella piena disponibilità del concessionario fino alle ore 23,00.

3. E' consentito il gioco del "calcetto" con l'utilizzo di idoneo pallone e con l'assunzione da parte del concessionario di ogni onere per eventuali danni apportati alla palestra in occasione del gioco di cui sopra.

4. Il Comune si riserva l'utilizzo esclusivo degli impianti sportivi dal lunedì al venerdì fino alle ore 17.30 durante il periodo di svolgimento dell'attività ricreativa estiva (Giosport, Grest od altro).

Art. 6 – Utilizzo della palestra e del campo sportivo pluriuso da parte di altri gruppi od associazioni

1. Il concessionario, cui è affidata la gestione della palestra e del campo sportivo pluriuso, si impegna altresì a consentire l'utilizzo delle strutture anche ad altri gruppi od associazioni – con priorità assoluta per quelli gardonesi – con l'applicazione delle "tariffe" approvate dall'Amministrazione comunale (all. A), così come ridefinite a seguito dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio.



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

2. L'applicazione di "tariffe" diverse da quelle convenute comporta l'immediata risoluzione della convenzione, previa comunicazione scritta da parte del Comune.

3. Il Comune si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento, tramite proprio personale, il rispetto dell'applicazione delle "tariffe".

Art. 7– Utilizzo degli impianti da parte del Comune

1. Il concessionario è tenuto a consentire, in base a specifici accordi, l'organizzazione di manifestazioni sia a carattere sportivo che ricreativo organizzate dall'Amministrazione comunale. Per dette manifestazioni nulla sarà dovuto al concessionario per l'utilizzo degli impianti, neppure a titolo di rimborso spese, ad eccezione delle spese di pulizia che rimarranno a carico dell'Amministrazione comunale.
2. Il concessionario non potrà utilizzare gli impianti per attività diverse dalla pratica delle specifiche discipline sportive o per finalità puramente lucrative, senza l'autorizzazione scritta del Comune

Art. 8 – Programmazione annuale dell'utilizzo degli impianti sportivi

1. Ogni anno, entro il 31 gennaio, il concessionario trasmetterà al Comune di Gardone Riviera il piano annuale aggiornato dell'attività sportiva programmata durante tutto l'anno. Eventuali aggiornamenti annuali dovranno essere prontamente comunicati dal concessionario al Comune.
2. Il concessionario, nell'ambito della programmazione sportiva annuale, dovrà rispettare quanto dichiarato in sede di gara.
3. L'attività sportiva potrà essere svolta congiuntamente anche da più società sportive previa comunicazione al Comune. In tal caso gli eventuali rapporti economici tra il concessionario e le altre Associazioni sportive che fruiranno dell'impianto intercorreranno unicamente con il concessionario, rimanendo il Comune estraneo a tale rapporto.

Art. 9 – Promozione di corsi di vario genere

Qualora ne faccia richiesta un adeguato numero di utenti, il concessionario s'impegna a promuovere ed organizzare, con propri istruttori abilitati, corsi di ginnastica, danza, judo, scherma, pallacanestro, pallavolo applicando a tale scopo le "tariffe" preventivamente approvate dall'Amministrazione comunale.

Art. 10 – Oneri a carico del concessionario

1. Sono a carico del concessionario:
 - a) apertura, chiusura, sorveglianza e pulizia, da effettuarsi al termine di ogni giornata di utilizzo da parte del concessionario (con almeno un lavaggio settimanale ad acqua) della "palestra polivalente";
 - b) apertura, chiusura, sorveglianza e pulizia, da effettuarsi al termine delle giornate di utilizzo da parte del concessionario, del "campo sportivo pluriuso" esterno;
 - c) pulizia e svuotamento dei cestini rifiuti nell'area circostante la palestra con frequenza giornaliera.



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

2. Il concessionario si impegna a garantire il servizio di custodia per tutto l'arco dell'anno, garantendo il Comune per eventuali danni.

3. Il concessionario dovrà indicare, almeno 10 giorni prima dell'inizio della prestazione, il nominativo e i numeri telefonici (fisso e cellulare) di uno o più referenti che dovrà/dovranno essere sempre reperibile/i da parte dell'Amministrazione comunale.

4. Sono, inoltre, a carico del concessionario i seguenti oneri:

- a) apertura dell'impianto durante tutto l'arco dell'anno;
- b) spese per la generale manutenzione ordinaria dell'impianto;
- c) rispetto rigoroso e puntuale delle norme igienico-sanitarie e di tutte le disposizioni delle competenti autorità sanitarie, così come di tutte le prescrizioni dell'autorità di pubblica sicurezza che autorizza il funzionamento dell'attività;
- d) applicazione, a favore dell'eventuale personale dipendente, del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e il versamento dei contributi previdenziali assistenziali e assicurativi;
- e) rispetto delle norme di sicurezza, vigilanza antincendio e ordine pubblico nonché la messa a disposizione di tutti i presidi di protezione necessari;
- f) spese per la riscossione delle tariffe per la concessione in uso dell'impianto;
- g) conduzione tecnica e funzionale degli impianti da parte di almeno un responsabile, il cui nominativo e recapito dovrà essere tempestivamente comunicato all'Ufficio Tecnico del Comune;
- h) pulizia giornaliera di tutti gli spazi assegnati compreso l'allontanamento dei rifiuti, compresi eventuali passaggi di pulizia straordinaria richiesti dal Comune per un numero non superiore a tre per anno;
- i) segnalazioni ai soggetti competenti di situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica;
- l) vigilanza e garanzia del rispetto delle norme stabilite dal Comune, anche mediante regolamento, allontanando chiunque tenga un comportamento pregiudizievole al buon funzionamento degli impianti od alle attività che vi si svolgono;
- m) vigilanza sul corretto utilizzo e sulla buona conservazione degli impianti sportivi, delle attrezzature, degli accessori;
- n) spese per il ripristino di immobili, attrezzature ed impianti per danni derivanti da qualsiasi causa ad esso imputabile;
- o) ulteriori prestazioni aggiuntive e migliorative offerte ed accettate in sede di gara.

5. Nel caso in cui il concessionario non adempia agli oneri a suo carico il Comune, previa diffida, provvederà agli interventi necessari addebitando il costo al concessionario.

Art. 11 – Oneri a carico del concedente

1. Sono a carico del Comune:

- a) spese per la fornitura di energia elettrica, gas ed altre utenze necessarie al funzionamento della struttura.
- b) spese per la manutenzione straordinaria degli impianti di competenza comunale;
- c) realizzazione di nuove opere relative agli impianti di competenza comunale.



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

Art. 12 - Consegna degli impianti e delle attrezzature

1. Lo stato di efficienza degli impianti e delle attrezzature in dotazione alla “palestra polivalente” verrà puntualmente descritto in un apposito “verbale” sottoscritto dalle parti al momento della consegna delle strutture sportive.

2. Il concessionario è tenuto a custodire ed a conservare i suddetti immobili nonché le attrezzature date in consegna con la diligenza del buon padre di famiglia, con l’obbligo di restituire le stesse cose ricevute alla scadenza della “convenzione”, salvo il normale deterioramento delle stesse per solo effetto dell’uso per cui sono state consegnate.

3. Il concessionario è, invece, ritenuto responsabile di ogni manchevolezza o danno che venisse riscontrato, sia in caso di risoluzione anticipata della convenzione sia alla normale scadenza della concessione, causato dalla cattiva manutenzione delle cose mobili ed immobili consegnate.

4. Il concessionario dovrà mettere a disposizione, entro un mese dalla data di aggiudicazione, tutte le attrezzature necessarie per la pratica sportiva dichiarate in sede di gara.

5. Nulla potrà essere imputato al Comune per eventuali incidenti verificatesi a seguito dell’utilizzo delle attrezzature di proprietà del concessionario.

6. Il concessionario dovrà inoltrare all’Ufficio Tecnico del Comune l’elenco delle attrezzature installate indicando le modalità del loro utilizzo.

7. Le attrezzature dovranno essere installate in perfetto ordine e nei modi e nei tempi stabiliti in sede di gara, garantendo sempre e comunque la sicurezza dell’impianto e l’incolumità delle persone, lo sgombero delle vie di fuga e la possibilità di utilizzare senza alcun impedimento la struttura da parte degli altri soggetti.

8. Il Comune non sarà in alcun modo responsabile relativamente:

- alla custodia delle attrezzature di proprietà del concessionario;
- a eventuali danni, compresi gli atti vandalici, o sottrazioni delle attrezzature di proprietà del concessionario;
- a eventuali danni che si dovessero verificare alle cose od alle persone per l’immissione, l’uso e il deposito delle attrezzature di proprietà del concessionario.

9. Al termine della concessione, il concessionario dovrà provvedere allo sgombero delle cose di sua proprietà.

Art. 13 - Modalità di utilizzo degli impianti sportivi e delle attrezzature

Il concessionario:

- potrà utilizzare gli impianti in concessione e le relative pertinenze unicamente secondo la loro specifica destinazione d’uso;
- è direttamente responsabile per ogni eventuale danno, anche vandalico, o per il deperimento delle strutture e delle attrezzature in dipendenza della sua gestione, salvo il normale deperimento d’uso ed i danni derivanti da causa di forza maggiore;
- è responsabile per ogni fatto o danno occorso a terzi in dipendenza della gestione degli impianti;
- deve osservare e far osservare le disposizioni stabilite dal Comune per l’utilizzo dell’impianto sportivo.

Il concessionario deve altresì:



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

- osservare e far osservare, all'interno degli impianti, il limite massimo di persone ammissibili stabilito in base alle caratteristiche dei locali;
- assicurare in qualsiasi momento l'accesso all'impianto da parte del personale del Comune per i controlli di istituto;
- assicurare l'apertura, la chiusura dell'impianto e lo sgombero di eventuali attrezzature o materiali aggiunti al termine di ogni giornata e/o manifestazione;
- assumere idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per danni che potessero derivare a persone od a cose dall'utilizzo degli impianti con massimali adeguati;
- segnalare con tempestività al Comune ogni disfunzione o guasto riscontrato nel funzionamento degli impianti, esclusi dalla sua competenza manutentiva;
- far rispettare il "divieto di fumare" all'interno dell'impianto;
- provvedere al servizio sanitario necessario durante lo svolgimento delle attività sportive a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- rispondere delle eventuali trasgressioni commesse in proprio e/o dai suoi dipendenti/volontari, come pure della mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie sulla sicurezza, di ordine pubblico, ecc..

Gli impianti dovranno essere utilizzati per esercitare le attività sportive per cui sono stati progettati, realizzati e/o autorizzati dal Comune e per altre manifestazioni autorizzate dal Comune pena di immediata risoluzione del presente accordo.

Il concessionario potrà gestire o far gestire la pubblicità all'interno o all'esterno degli impianti. E' fatto obbligo per il concessionario di provvedere a sua cura e spese ad ottenere le necessarie autorizzazioni da parte degli Enti competenti. I proventi per l'esposizione di materiale pubblicitario all'interno dell'impianto sportivo oltreché quelli provenienti da eventuali contratti di sponsorizzazione, saranno interamente a favore del concessionario.

Il concessionario potrà svolgere all'interno dell'Impianto attività commerciali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia e previa acquisizione di specifica autorizzazione rilasciata dal comune di Gardone Riviera.

Art. 14 – Migliorie (eventuali)

1. Il concessionario dovrà sostenere, a propria cura e spese, le proposte migliorative offerte e accettate in sede di gara nel rispetto delle norme vigenti in materia.

2. Eventuali opere di miglioria apportate agli impianti, al termine del contratto, verranno acquisite alla proprietà del Comune senza diritto a rimborso o indennizzo.

Art. 15 – Entrate e tariffe

1. Tutti i proventi e gli incassi derivanti dalla gestione delle attività dell'impianto sportivo competono al concessionario.

2. E' fatto obbligo al concessionario di applicare le tariffe offerte in sede di gara od una struttura tariffaria migliorativa.

3. La Giunta comunale, in pieno accordo con il gestore degli impianti, potrà annualmente rideterminare l'entità e la struttura delle tariffe.

Inoltre le tariffe sopra esposte, su espressa richiesta del concessionario, potranno essere rivalutate annualmente in misura non superiore all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

operai e impiegati (rif. dicembre – dicembre) e avranno decorrenza dal mese di gennaio dell'anno successivo.

Dovrà, comunque, essere garantito l'utilizzo gratuito:

- all'Amministrazione comunale per le manifestazioni e/o eventi da questa organizzate;
- ai servizi resi a persone con disabilità che ne facciano richiesta.

Art. 16 - Sorveglianza e controllo della gestione

1. Il Comune concedente conserva il diritto-dovere di controllare in ogni momento il rispetto della presente concessione e la corretta conduzione degli impianti.

2. Il concessionario dovrà permettere e agevolare le visite dei tecnici o funzionari incaricati dal Comune fornendo loro tutte le informazioni che venissero richieste.

Art. 17 - Divieto di subappalto/subconcessione

1. La presente concessione non potrà essere ceduta a terzi a pena di decadenza. Il concessionario potrà avvalersi delle prestazioni di terzi per eventuali lavori di manutenzione ordinaria degli impianti e per i servizi di pulizia.
2. Il concessionario potrà avvalersi della collaborazione di altre associazioni sportive per lo svolgimento di specifiche attività. Tale facoltà dovrà essere prontamente comunicata al comune di Gardone Riviera.
3. Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità del concessionario nei confronti del Comune concedente per la corretta gestione degli impianti, delle strutture e del servizio e per l'assunzione di tutti gli obblighi riguardanti l'impiego di personale (regolamenti e disposizioni derivanti da contatti, previdenza, infortunistica, ecc...).

Art. 18 - Continuità del servizio

1. Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto come "servizio pubblico" e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate senza la preventiva autorizzazione del Comune.
2. Eventuali sospensioni dovute a cause di forza maggiore dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune, il quale si riserva di verificarne la sussistenza ed il carattere impeditivo. In caso di ingiustificato abbandono o sospensione, il Comune si sostituirà al concessionario per assicurare la continuità del servizio, avvalendosi se del caso anche delle prestazioni di terzi, ponendo a carico del concessionario il relativo onere.

Art. 19 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario si impegna a non cedere in sub-concessione la presente "convenzione", con o senza corrispettivo, pena la decadenza della stessa.

2. Al concessionario è fatto assoluto divieto di apportare modifiche agli impianti se non preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale.



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

3. Al concessionario è fatto altresì assoluto divieto di effettuare, sia all'interno che all'esterno degli impianti sportivi, qualsiasi attività avente carattere politico e/o sindacale e/o religioso.

4. Al concessionario è fatto, comunque, assoluto divieto di “trasformare” in modo permanente, in tutto o in parte, la destinazione dei locali data in concessione.

5. Il concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità degli impianti sportivi ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero ovvero a segnalare tempestivamente e per iscritto al Comune situazioni e/o circostanze che richiedessero adempimenti da parte dello stesso Comune al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia.

6. Il concessionario, qualora emerga la necessità di eseguire interventi di manutenzione che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto, dovrà darne immediata comunicazione scritta al Comune specificando i lavori necessari e l'eventuale urgenza degli stessi.

7. Il concessionario si obbliga, altresì, a gestire le strutture sportive secondo la diligenza specifica richiesta dalla natura dei locali e dalle attività praticate ed in particolare:

A) a non svolgere nella palestra e nelle pertinenze della stessa alcuna attività che contrasti con le norme di legge vigenti o con le prescrizioni contenute nella presente convenzione, salvo il preventivo consenso scritto da parte del Comune;

B) ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;

C) a segnalare immediatamente e per iscritto al Comune tutte le circostanze ed i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività e/o la sicurezza degli utenti;

D) ad applicare correttamente le “tariffe” concordate con il Comune;

E) a segnalare per iscritto al Comune la necessità di interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria alle strutture;

F) a mantenere costantemente in perfetta efficienza tutti i beni mobili ed immobili oggetto della convenzione garantendone sempre e comunque la massima sicurezza.

8. Il concessionario è tenuto a dotarsi, a propria cura e spese, degli indumenti per gli operatori, dei detersivi, dei solventi, dei detersivi, dei saponi, dei disinfettanti, delle scope, degli spazzettoni, delle spugne, degli stracci e di ogni altro prodotto, strumento ed attrezzatura necessari per la pulizia degli impianti. La pulizia degli impianti dovrà essere effettuata in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti od intralcio al regolare andamento delle attività sportive.

9. Il concessionario è tenuto ad effettuare tutte le forniture strumentali (quali, a titolo meramente esemplificativo, palloni, tappetini, ecc..) connesse o complementari alle varie attività svolte, anche se non indicate nella presente convenzione, senza pretendere alcun tipo di rimborso o indennizzo da parte del Comune.

10. Nel caso in cui il concessionario non ottemperi agli obblighi di cui al presente articolo, il Comune, fermo quanto stabilito dal comma seguente, si riserva la facoltà di provvedervi



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

direttamente addebitando spese ed oneri a carico del concessionario.

11. In caso di mancata osservanza delle clausole contenute nella presente “convenzione”, il Comune ha facoltà di richiedere la risoluzione anticipata della stessa.

Art. 20 – Tutela degli addetti al servizio

1. Il Comune è totalmente estraneo a qualunque rapporto intercorrente fra il concessionario ed il personale da esso dipendente o collaboratore o volontario o altrimenti impegnato nelle attività oggetto della concessione, con espressa deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del codice civile.

2. Il concessionario si impegna, a propria cura e spese, a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, soci o personale altrimenti impiegato in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri inerenti e conseguenti.

3. L'impiego di operatori volontari viene riconosciuto e stimolato. Il concessionario, in tal caso, si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per i danni che possano derivare al personale stesso durante le attività di cui sopra o che il personale può causare agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

4. Ai sensi del D.Lgs 09/04/2008 n. 81, non si rilevano rischi derivanti da interferenze.

Art. 21 – Responsabilità e assicurazioni

1. Il concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e/o cose derivanti da dolo, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e/o prescrizioni impartite dal Comune, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio e/o dei propri dipendenti e/o di persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo. Il Comune rimane del tutto sollevato da ogni responsabilità e/o conseguenza civile e/o penale.
2. Il concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e/o cose che derivassero da errori e/o inadeguatezza nell'esecuzione delle attività oggetto della convenzione ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione e/o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza. Il Comune è totalmente sollevato da ogni responsabilità e/o conseguenza civile e/o penale.
3. Il Comune si riserva l'azione di rivalsa nei confronti del concessionario, qualora venisse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione delle strutture sportive e/o dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione.
4. Il concessionario, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per il puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione, è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile e rischi diversi, emessa da una primaria compagnia di assicurazione, approvata per iscritto dall'Amministrazione comunale ed avente validità e decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, a



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

copertura della responsabilità civile derivante dall'esecuzione della convenzione stessa, con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione di euro) senza limite per persona e/o cosa.

Detta polizza deve tenere indenne il concessionario anche per:

- morte, lesioni dell'integrità fisica e qualunque altro danno a persone – compresi i rappresentanti del Comune autorizzati ad accedere agli impianti sportivi e gli utenti privati – e/o a cose, comunque imputabili a responsabilità del concessionario e/o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente o terzi, che si verifichi durante l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione;
- i danni sopra-descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della presente convenzione.

5. Compete al concessionario la stipulazione di una polizza di "rischio locativo", tenuto conto del valore di riqualificazione dell'immobile e dei beni mobili presenti e, comunque, con un massimale non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila euro), emessa da idonea compagnia di assicurazione, avente validità e decorrenza dalla data di sottoscrizione della concessione.
6. Compete altresì al concessionario un deposito cauzionale di € 5.000,00 mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore e, a prima richiesta, valida fino ad un anno dopo la scadenza della convenzione.
7. Tutti gli oneri relativi alla stipulazione delle suddette polizze assicurative sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.
8. Eventuali franchigie, scoperti e/o limitazioni di copertura presenti nelle polizze sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.
9. Tutte le polizze devono essere mantenute in vigore per l'intera durata della "convenzione" e copia delle medesime dev'essere consegnata al Comune contestualmente alla firma della presente convenzione. Tutte le polizze devono essere automaticamente rinnovabili, a prima richiesta, con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nelle polizze di assicurazione dei beni deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza dalla Compagnia Assicuratrice verrà liquidato direttamente al Comune per i beni, immobili e mobili, di proprietà del medesimo. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.
10. Il concessionario deve, ogni anno e per l'intera durata della convenzione, consegnare al Comune copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze assicurative.
11. E' facoltà del Comune avvalersi delle polizze assicurative e della polizza fideiussoria di cui alla presente convenzione per il pagamento delle opere o per il risarcimento dei danni risultanti a carico del concessionario.



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

12. La stipula della convenzione è subordinata alla consegna al Comune di copia delle polizze di cui sopra.

Art. 22 – Risoluzione della convenzione

Oltre alle cause di risoluzione di cui all'art. 1453 del codice civile ed a quelle specificate in altri articoli della presente convenzione, sarà motivo di risoluzione immediata della presente convenzione, previa semplice comunicazione per iscritto da parte del Comune, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) sospensione non autorizzata delle attività sportive per più di 10 giorni consecutivi o di 30 giorni non consecutivi nel corso dell'anno;
- b) utilizzo di personale privo dei requisiti di legge;
- c) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti e/o del Comune;
- d) cessione a terzi, anche solo parziale, di quanto forma oggetto della presente convenzione;
- e) gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione;
- f) mancata prestazione e presentazione delle polizze assicurative e di quella fideiussoria previste dalla presente convenzione nei termini stabiliti;
- h) mancato o ritardato pagamento del canone;
- i) fallimento, concordato ordinario, amministrazione controllata del concessionario;
- l) per motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento.

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Amministrazione comunale il diritto di affidare la gestione ad altra ditta. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione comunale. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità del concessionario per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Art. 23 – Interventi manutentivi e migliorie

1. La manutenzione ordinaria dell'immobile oggetto di concessione è posta a carico del concessionario stesso per tutta la durata della concessione.

2. Qualsiasi eventuale innovazione o modifica che il concessionario volesse apportare agli impianti nel corso della durata della presente concessione, dovrà obbligatoriamente essere preventivamente e formalmente autorizzata dall'Amministrazione e non potrà dare luogo in alcun modo a modifiche dei termini economici o di durata della convenzione, ma potrà essere realizzata esclusivamente a spese del concessionario.

3. Il concessionario non avrà diritto ad alcuna indennità per i miglioramenti e le addizioni apportati all'immobile oggetto di concessione anche se sia stato rilasciato il consenso del Comune all'esecuzione degli interventi.

4. Qualora, per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e/o di migliorie, fosse necessario chiudere, anche solo parzialmente, la palestra polivalente, il concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo.

Art. 24 – Spese contrattuali



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

1. Tutte le spese, nessuna esclusa od eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a totale carico del concessionario.

2. La mancata sottoscrizione del contratto comporta la revoca dell'aggiudicazione della concessione della gestione. In tal caso l'Amministrazione comunale potrà aggiudicare la concessione al concorrente che segue in graduatoria.

3. Se dagli accertamenti previsti dalla normativa vigente sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara risulti che la ditta aggiudicataria non sia in possesso dei requisiti per l'assunzione della concessione, non si farà luogo alla stipulazione del contratto.

Art. 25 – Controlli da parte del Comune

Al Comune è, comunque, riservato il diritto di effettuare in ogni momento controlli in ordine alla manutenzione degli impianti, al tipo ed alle modalità di gestione nonché al rispetto degli impegni specificati negli articoli precedenti.

Art. 26 - Disposizioni finali e controversie

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile che disciplinano la materia.

2. Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'attuazione della presente convenzione sono di competenza della giurisdizione ordinaria.

3. Le parti danno atto che alla presente concessione possono, con il loro reciproco consenso, essere apportate le variazioni che si ritengono opportune nel periodo di vigenza della stessa.

4. Il Foro di Brescia è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'esecuzione della presente concessione.

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. assunta nella seduta del

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(geom. Giacomo Frigerio)

IL SINDACO
(Andrea Cipani)



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

ALL. A)

GESTIONE PALESTRA POLIVALENTE E CAMPO SPORTIVO PLURIUSO

TABELLA TARIFFARIA

Tariffa oraria per utilizzo “palestra” da parte di gruppi ed associazioni sportive senza scopo di lucro	€ 16,00
Tariffa oraria per utilizzo “campo sportivo pluriuso” esterno da parte di gruppi ed associazioni sportive senza scopo di lucro	€ 8,00

Le tariffe si intendono - I.V.A. esclusa - per società, gruppi e associazioni sportive.